



**Regolamento del Consiglio di disciplina territoriale  
dell'Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol**

approvato nella seduta del 08/11/2022

**Art. 1**

*(Composizione del Consiglio di disciplina territoriale)*

Presso il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol è istituito il Consiglio di disciplina territoriale.

Ne fanno parte nove consiglieri che formano più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro 30 giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale di Trento, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento disciplinare, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Deve essere assicurata la rappresentanza di genere e possibilmente la pluralità linguistica dei componenti. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le spese di funzionamento del Consiglio di disciplina territoriale sono a carico del Consiglio regionale dell'Ordine.

Ogni anno il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

**Art. 2**

*(Riunioni del Consiglio di disciplina territoriale e dei Collegi)*

Il Consiglio di disciplina territoriale e i singoli Collegi si riuniscono di norma presso la sede dell'Ordine e sono convocati dal Presidente del Consiglio o del Collegio. La convocazione viene trasmessa dalla segreteria dell'Ordine tramite PEC.

Le riunioni del Consiglio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le riunioni dei Collegi di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.

Il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica può prendere parte alle riunioni del Consiglio e dei Collegi.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più Consiglieri, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

I componenti dei singoli Collegi di disciplina territoriale, salvo quanto oltre disposto in materia di astensione e ricasazione, possono chiedere al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale di essere sostituiti con altri componenti del Consiglio solo per comprovato grave

impedimento. La decisione in merito del Presidente del Consiglio di disciplina territoriale è insindacabile.

**Art. 3**  
*(Incompatibilità)*

La funzione di Consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

**Art. 4**  
*(Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale)*

Se per qualsiasi ragione fosse necessario sostituire un Consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

**Art. 5**  
*(Requisiti dei candidati alla carica di consigliere di disciplina territoriale)*

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'albo non inferiore ai 10 anni;
- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
- c) assenza negli ultimi 10 anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, legge 69/1963;
- d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
- e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

**Art. 6**  
*(Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale)*

I Consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c. p. c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili<sup>1</sup>. Nei casi di

---

<sup>1</sup> **Art. 51 c.p.c.** (*Astensione del giudice*).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  - 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  - 5) se è tutore, curatore (amministratore di sostegno), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

**Art.52 c.p.c.** (*Ricusazione del giudice*).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

richiesta di astensione facoltativa decide con propria delibera il *plenum* del Consiglio di disciplina territoriale. Si applicano altresì le altre disposizioni dell'art. 50 della legge 69 del 1963<sup>2</sup>.

**Art. 7**  
*(Iniziativa disciplinare)*

Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale riceve le segnalazioni in materia disciplinare provenienti dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, dal Procuratore della Repubblica o comunque dal Pubblico ministero, da parte di altri esponenti pubblici o privati, e può promuovere il procedimento anche per iniziativa d'ufficio. Se esponente è un componente del Consiglio di disciplina territoriale, il Presidente assegna la pratica ad un Collegio di disciplina territoriale di cui non faccia parte l'esponente.

Se la segnalazione è relativa a un membro del Consiglio di disciplina territoriale, in applicazione dell'art. 49 della l. n. 69/1963, il Presidente la trasmette al Consiglio di disciplina nazionale per l'assegnazione ad altro Consiglio di disciplina territoriale. Se la segnalazione è relativa a un componente del Consiglio regionale dell'Ordine si applica l'art. 50 della l. n. 69/1963<sup>3</sup>.

**Art. 8**  
*(Possibilità di riunioni in videoconferenza)*

Tutte le riunioni del Consiglio di disciplina territoriale e dei singoli Collegi, quanto qualsiasi altra convocata per qualsivoglia motivo, possono svolgersi anche mediante videoconferenza da remoto, mediante accesso telematico sulla piattaforma che verrà scelta dal Consiglio o dal Collegio e comunicata agli interessati, unitamente alle modalità di accesso, nel provvedimento con cui viene fissata la riunione medesima. Nel corso della riunione in videoconferenza, prima di ogni altra determinazione, si provvede ad accertare l'identità personale dei partecipanti e la loro legittimazione a partecipare alla riunione stessa. L'estensore del verbale provvede a riportare nel medesimo l'accertamento compiuto.

---

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

<sup>2</sup> **Art. 50 L. n. 69/1963** (*Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine*)

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

<sup>3</sup> **Art. 49 L. n. 69/1963** (*Competenza*)

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

**Parere del Ministero della Giustizia del 9 maggio 2016:** “Quando nel testo degli artt. 49 e 50 si fa riferimento al Consiglio dell'Ordine, si deve attualmente intendere appunto il Consiglio di disciplina”.

### **Art. 9**

*(Consiglio di disciplina territoriale plenum)*

Un primo esame delle segnalazioni/esposti e degli eventuali documenti allegati, su illustrazione del Presidente e successiva discussione, viene effettuata dal *plenum* del CDT che può decidere a maggioranza - con decisione motivata - il non luogo a procedere per manifesta infondatezza o di procedere con l'assegnazione ad un Collegio che verrà deciso dal Presidente.

### **Art. 10**

*(Sommarie informazioni ex art. 56, comma 2 e dell'art. 6, lett. b, della l. n. 241/1990)*

Dopo l'assegnazione della pratica a un Collegio di disciplina territoriale, il Collegio stesso si riunisce per stabilire l'eventuale apertura del procedimento disciplinare o per deliberare il non luogo a procedere.

Sulla scorta di una analisi documentale, il Collegio può ritenere necessarie ulteriori informazioni al fine dell'esame dell'esposto ed allora il Presidente può inoltrare al soggetto interessato dall'esposto una richiesta di chiarimenti che, pur individuando le possibili violazioni deontologiche, costituisce un mero atto preliminare alla valutazione dei fatti da parte del Collegio. L'interessato ha 15 giorni per fornire i chiarimenti. Il presidente del Collegio e gli altri membri del Collegio ove delegati possono raccogliere ulteriori informazioni utili alla precisa definizione dei fatti. Ove non si ravvisino possibili violazioni si potrà decidere il non luogo a procedere, in caso contrario si avvierà il procedimento disciplinare.

### **Art. 11**

*(Procedimento disciplinare)*

Il procedimento disciplinare si avvia ex art. 48 della l. n. 69/1963 in combinato disposto con l'art. 8 del d.p.r. n. 137/2012 e riguarda esclusivamente il rapporto tra il giornalista e l'Ordine di appartenenza. L'eventuale esponente rimane estraneo al procedimento disciplinare.

Il Presidente del Collegio, a seguito di deliberazione assunta in riunione con gli altri membri del Collegio di disciplina, provvede a notificare all'interessato la delibera di apertura del procedimento disciplinare mediante atto, spedito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (c.d. capo d'inculpazione che deve individuare esattamente il fatto addebitato e le norme violate). Nel rispetto dell'articolo 56 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, la delibera assegna all'inculpato un termine non minore di 30 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve contenere le generalità dell'inculpato, l'oggetto del procedimento con la menzione degli addebiti, eventuali prove raccolte, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, l'avvertimento che potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà al giudizio in sua assenza, il termine entro il quale lui e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzione e documenti e indicare testimoni (art. 10 l. n. 241 del 1990), il nominativo del Consigliere, membro del Collegio, nominato relatore istruttore che assume la veste di responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento che salvo termini più brevi, è di 90 giorni dalla data della delibera, la data di ricezione dell'eventuale esposto. La delibera dovrà indicare la data di emissione ed essere firmata dal Presidente e dal Segretario del Collegio di disciplina.

In sede di audizione dibattimentale il Consigliere relatore-istruttore apre la trattazione del procedimento disciplinare esponendo i fatti e le risultanze istruttorie. Segue l'audizione dell'inculpato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore. E', in linea di massima, escluso ogni rinvio della trattazione salvo il caso di assoluta impossibilità dell'inculpato o del difensore di essere presenti o per la riscontrata necessità di ulteriori esigenze istruttorie che dovranno essere

disposte contestualmente. Il rinvio della trattazione è disposto per una successiva riunione del Collegio di disciplina. Ove il rinvio sia disposto in presenza dell'incolpato o del difensore, non è necessaria la notificazione di un nuovo avviso.

Le decisioni dei procedimenti disciplinari adottate secondo la l. n. 69 del 1963 sono depositate unitamente alla motivazione, nel termine di 30 giorni dalla pronuncia da parte del Collegio di disciplina, presso la sede del Consiglio di disciplina territoriale e vengono notificate, a mezzo PEC o di ufficiale giudiziario in copia integrale, entro 30 giorni dalla deliberazione all'interessato, al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti e al Pubblico ministero. I dispositivi dei provvedimenti adottati vengono annotati sull'Albo professionale e pubblicati in base e ai sensi del *Regolamento in materia di annotazione e di pubblicazione dei provvedimenti sull'Albo professionale* adottato dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

## **Art. 12**

*(Diritto di accesso)*

Gli atti dei procedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di disciplina territoriale non sono accessibili sino alla conclusione del procedimento.

Gli atti dei procedimenti disciplinari sono tuttavia sempre accessibili al soggetto nei cui confronti si procede ed al suo difensore, dal momento in cui, conclusa l'eventuale fase preliminare, viene deliberata l'apertura del procedimento. Il Consiglio di disciplina territoriale, nel rispetto comunque dei limiti di cui al capoverso successivo, ove il diritto di accesso a provvedimenti sanzionatori erogati dal Consiglio di disciplina territoriale venga esercitato da soggetti diversi da quello sottoposto a sanzione disciplinare, rilascia copia della documentazione al richiedente che dimostri, ai sensi dell'articolo 22 della legge numero 241 del 1990, la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata o collegata al documento al quale chiesto l'accesso<sup>4</sup>.

Sono sottratti all'accesso le categorie di documenti amministrativi indicati dall'art. 24 della l. n. 241 del 1990.

---

<sup>4</sup> Secondo il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria del 20 aprile 2006, n. 7) la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990, legittima l'accesso nel confronto degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine (A. Torchia). Ma l'esponente con la sua segnalazione non ha dato vita a nessun procedimento disciplinare dal momento che l'azione ai sensi dell'art. 48 richiamato (l. n. 69/1963) è avviata d'ufficio, riguardando il rapporto tra il giornalista e l'Ordine di appartenenza a cui il terzo esponente è estraneo CDN n.19/2019.